



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Parma

Sezione II Civile

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa R.G. n. 4336/2012 promossa da

██████████ s.p.a. elettivamente domiciliata in Parma, Via Verdi 25, presso e nello studio dell'avv.to Giuseppe Ortalli, che la difende e rappresenta nel presente procedimento giusta delega a margine dell'atto di citazione.

attrice

Contro

██████████ ASSICURAZIONE s.p.a. elettivamente domiciliata in Parma, Via Pesenti 2/a, presso e nello studio dell'avv.to Fabrizio Colli, che la rappresenta e difende giusta delega in calce della comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta

**PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI:** all'udienza del 29.01.2019 parte attrice precisava le conclusioni come in I memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e parte convenuta precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.

**FATTO E DIRITTO**

Agiva in giudizio la ██████████ s.p.a. chiedendo di condannare la ██████████ Assicurazione al pagamento di qualsiasi somma fosse tenuta a versare a ██████████ per i fatti oggetto della causa r.g. 1722/2012. Allegava che stipulava polizza a responsabilità civile rischi diversi con decorrenza 01.05.2010, che a seguito di un evento atmosferico abbattutosi su Borgotaro nelle giornate del 11-12 luglio 2010 la fognatura pubblica non riusciva a smaltire le acque, che a causa di ciò l'immobile di ██████████ veniva danneggiato, che ██████████ formulava domanda di risarcimento danni nei confronti della ██████████ e la



citava in giudizio, che nei termini concessi dal Giudice ~~Montagna 2009~~ non aveva citato la sua assicurazione.

Si costituiva la ~~Assicurazioni~~ Assicurazioni contestando le avverse allegazioni e contestano 1) l'inoperatività della polizza per violazione dell'art. 5 della polizza non avendo inoltrato la denuncia nei 30 giorni successivi, 2) l'inoperatività della polizza in quanto il primo evento dannoso si verificava nel 2009, data antecedente alla stipula del contratto, 3) che gli eventi del luglio 2010 furono connotati da un'eccezionalità tale da escludere la responsabilità dell'attrice e quindi anche dell'assicurazione. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Rigettata l'istanza di riunione con la causa R.G. 1722/2012, venivano concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie; la causa veniva istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza del 21.03.2016.

All'udienza del 29.01.2019 - previa assegnazione alle scrivente con provvedimento del novembre 2017 - le parti precisavano le conclusioni come da verbale, e concessi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.

\*\*\*

Parte convenuta in sede di comparsa conclusionale rileva l'inammissibilità della domanda attorea, in quanto finalizzata ad una pronuncia di condanna condizionata ad un ulteriore accertamento. Parte attrice in sede di repliche contestava quanto asserito da parte convenuta.

Le parti pertanto discutevano in punto di ammissibilità della domanda, con esclusione dell'applicazione dell'art. 101 comma 2 c.p.c.

Si osserva in via generale che per proporre una domanda è necessaria la sussistenza dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, la cui assenza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio; l'interesse ad agire deve essere personale, attuale e concreto ed è pertanto da escludere che sussista *"quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima od accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche"* (Cassazione Lavoro sentenza n. 11010 del 2000). Per quello che rileva ai fini della decisione della presente controversia è necessario che l'interesse abbia necessariamente carattere attuale (Cass.



Sez. Un. 15.1.1996, n. 264; Cass. 18.4.2002, n. 5635), poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, restando invece escluso quando il giudizio azionato sia strumentale alla definizione di una controversia dipendente da situazioni future o meramente ipotetiche (Cassazione Civile sentenza n. 5635 del 2002).

Nel caso di specie difetta l'interesse ad agire di parte attrice in quanto la condanna condizionata richiesta è subordinata ad un accertamento di merito – ancora *sub iudice* con esito incerto - con conseguente inammissibilità della domanda, principio e ragionamento che trova conferma in una recente pronuncia della Cassazione in ragione del quale *“Qualora l'efficacia di una sentenza sia subordinata ad un ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, non è ammissibile la pronuncia di sentenza di condanna condizionale attesa la mancanza di certezza ed in inequivocità dell'elemento condizionante. (Nella specie, la S.C. ha escluso che integrasse sentenza condizionale quella di condanna del responsabile di un fatto illecito a rifondere all'Inail le somme da quest'ultimo pagate alla vittima, subordinando, nel contempo, tale statuizione alla circostanza che le somme fossero contenute nei limiti del risarcimento dovuto ex art. 2043 c.c., posto che la quantificazione del danno civilistico non era un evento futuro ed incerto, ma imponeva un accertamento di fatto).”* (Cassazione civile sentenza n. 19895 del 2015, conforme a precedente Cassazione civile n. 21013 del 2010 *“La sentenza condizionale, con la quale l'efficacia della statuizione è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al preventivo adempimento di una prestazione, è generalmente ammessa nel nostro ordinamento, purché si concreti nell'accertamento dell'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione e nel condizionamento, pure attuale, di detto obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore il cui avveramento si presenti differito ed incerto, così da non richiedere altra indagine oltre quella diretta ad accertare se la predetta circostanza si sia o meno verificata. Deve, conseguentemente escludersi l'ammissibilità di una pronuncia costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. nell'ipotesi in cui il trasferimento per legge o per volontà delle parti sia condizionato all'approvazione preventiva dell'autorità amministrativa, atteso che al momento dell'emanazione della sentenza devono preesistere*



*tutte le condizioni giuridiche e di fatto necessarie all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre").*

Pertanto la giurisprudenza di legittimità, in ossequio ai principi cardine della procedura civile dettati in punto di condizioni dell'azione, è unanime nell'escludere l'ammissibilità delle domande di condanna condizionate laddove subordinate al verificarsi di circostanze per cui siano richiesti necessariamente ulteriori accertamenti di merito, da compiersi in uno giudizio di cognizione, con conseguente carenza dell'interesse ad agire. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, nei valori medi dello scaglione di riferimento.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza

**Dichiara** inammissibile la domanda di condanna condizionata formulata da **[redacted]** s.p.a.

**Condanna** **[redacted]** s.p.a. al pagamento delle spese di lite a favore della **[redacted]** Assicurazioni **[redacted]** s.p.a. liquidate in € 4.835,00, iva e cpa come per legge, oltre 15% di spese generali.

Parma, 17.06.2019

Il Giudice  
Dott.ssa Stefana Curadi

